

Esemplificando, come in altri casi del campione (v. Ciampino), costituiscono residui passivi contabili le somme stanziare per il finanziamento dei fondi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, non impegnate nell'esercizio e previste dal contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali.

La contabilità parallela fra fasi meramente contabili e fasi di spesa effettiva si estende al risultato - contabile - di amministrazione, sino all'avanzo, il quale, se inferiore al totale dei residui passivi contabili e del fondo di ammortamento, costituisce il disavanzo definitivo di amministrazione da coprire ai sensi dell'art.64 (provvedimenti di riequilibrio del bilancio).

L'art.74, per quanto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria, predetermina il contenuto della convenzione prevista dall'art.52 del d.lgs, disciplinandolo in 13 punti (dalla lett. a alla lett. o) come pure gli obblighi di documentazione posti per il tesoriere a carico del Responsabile del servizio finanziario.

L'art.81 consente il finanziamento tramite la cessione ad imprese di *factoring* di crediti non tributari o contributivi per i quali siano state esperite inutilmente operazioni d'incasso.

L'art.90 contiene un'altra ipotesi di deroga a norma non contemplata fra le derogabili, costituita dalle verifiche ordinarie di cassa con cadenza semestrale.

L'art.109 reg. prevede delle variazioni rispetto ai modelli elencati nell'art.114 del d.lgs. e contenuti nel d.P.R. 31 gennaio 1996 n.194 (quali la graduazione della spesa ai sensi dei cc.5 e 6 dell'art.77 d.lgs. a decorrere dal 1999; e, conseguenti all'introduzione di una fase autonoma dell'impegno contabile, variazioni nell'esposizione dell'avanzo di amministrazione contabile e definitivo e nel disavanzo definitivo), precisando che ognuno dei modelli stessi può essere sostituito con delibera della Giunta su proposta del Servizio finanziario.

Le modifiche riguarderebbero la graduazione delle spese ai sensi dei cc.5 e 6 dell'art.77 del d.lgs. a decorrere dal '99, variazioni nell'esposizione dell'avanzo di amministrazione definitivo e del disavanzo di amministrazione definitivo (conseguenti all'impegno contabile).

Un altro istituto modificato rispetto al modello è quello del Collegio dei revisori.

Vale per loro il limite massimo di sei incarichi

Sulla base di un'integrazione all'art.105, compete altresì al collegio svolgere «verifiche e valutazioni» sull'efficienza, la produttività ed economicità della gestione mediante l'esame di determinati settori, secondo un piano triennale.

Abruzzo

L'Aquila

Il regolamento degli uffici e dei servizi non è stato ancora emanato.

Il regolamento di contabilità è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.270 del 17/12/97.

Tra le norme che appaiono derogare al d.lgs.77 del 1995, nei limiti di quanto previsto dall'art.108, si segnala l'art.26, che distingue le fasi procedurali dell'accertamento, dell'emissione dell'ordinativo d'incasso, della riscossione e del versamento.

L'art.60 prevede che per apposita, separata rendicontazione per i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche da effettuarsi a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario, è necessaria *esplicita richiesta* dell'amministrazione erogante entro 120 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

L'art.86 prevede una diversa graduazione percentuale per l'iscrizione in bilancio degli importi e di ammortamento dei beni, che corrisponde al 3% per il 1999, al 6% per il 2000, al 9% per il 2001 e al 12% per il 2002.

Il capo XI contiene la normativa sulle verifiche finanziarie e sul controllo di gestione.

L'art.90 disciplina il «controllo finanziario» come fase autonoma e distinta affidata al Settore finanziario che comporta, a carico dello stesso, la formulazione di opportune valutazioni e la proposta contestuale di misure necessarie al ripristino degli equilibri.

L'art.95 prevede la creazione di una struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione.

Essa è configurata come una struttura di *staff* con un proprio responsabile, che predispone «strumenti» (non è precisato di che tipo) per organi sia politici sia di gestione.

Per i primi gli strumenti servono per la funzione di programmazione e controllo, per i secondi sono adoperati «in termini direzionali» in ordine alla gestione di risultati.

La struttura è inserita nell'area dirigenziale economico finanziaria, al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario ed economico patrimoniale, e ad essa è preposto il Dirigente del settore finanziario con compiti di coordinamento e direzione.

Diverse norme riguardanti la competenza del Servizio finanziario sono dunque ancora contenute nel regolamento di contabilità, non essendo ancora emanate le disposizioni regolamentari sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in attuazione dei criteri già approvati dal Consiglio comunale sopra sintetizzati.

Dalle norme sopra citate si evince, come nella maggior parte dei regolamenti del campione, che la materia dei controlli finanziari e contabili interni ai procedimenti è affidata al responsabile del Servizio finanziario, la cui organizzazione è ancora disciplinata dal regolamento di contabilità.

Lazio

Ciampino

Dall'analisi del regolamento è emerso che le proposte di modifica del P.E.G. avanzate dai responsabili dei servizi sono approvate dal Sindaco a seguito di parere scritto del responsabile del servizio di ragioneria, (art.20) nonostante per la norma corrispondente del d.lgs. per giunta non derogabile, (art.17 comma nove) siano approvate dall'organo esecutivo.

Altri enti al riguardo⁸² hanno espresso l'opinione in base alla quale è stato affermato il superamento della competenza della Giunta in tema di variazioni del piano esecutivo di gestione, perché si ritiene «contrario ai principi di separazione dei poteri tra organi politici ed uffici sanciti dalla legge n.142 del 1990 assegnare ai componenti della giunta le funzioni dei responsabili».

Per quanto riguarda le fasi delle entrate, l'accertamento coincide con la riscossione per i tributi a versamento diretto e per le entrate provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, mentre ha luogo con la rilevazione del consumo con i servizi a rete.(art.22 reg.).

Il regolamento dell'ente introduce altresì l'impegno contabile, fase antecedente l'impegno di spesa, il quale si realizza a seguito di mutazione dell'impegno contabile in vincolo definitivo delle previsioni del bilancio annuale o d'indisponibilità del residuo passivo contabile o ancora, «al bisogno» con le previsioni degli esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale.

Tale disposizione è completata dalla successiva contenuta nell'art.35 secondo la quale l'impegno contabile decade se, entro il termine dell'esercizio, non sia trasformato nell'impegno di spesa.

Una corrispondente forma di residuo è rappresentata dal residuo contabile, che in effetti costituisce una corrispondente forma di residuo per spese soggette ad un vincolo di destinazione, ad esempio per i fondi per la produttività collettiva per la qualità della prestazione

⁸² c.fr. comunicazione della Provincia di Alessandria in risposta alla presente indagine;

individuale, che dev'essere trasferita all'esercizio successivo in osservanza del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali.

Tale residuo è ridotto poi in misura pari a quella derivante dall'impegno di spesa.

I residui passivi contabili concorrono alla formazione del risultato contabile di amministrazione (art.47), che si distingue dal risultato definitivo di amministrazione.

Quest'ultimo è ricavato dalla somma algebrica tra il risultato primario (derivante dall'approvazione dall'ultimo rendiconto al netto degli impegni contabili) e il totale complessivo dei residui passivi contabili dopo la ricognizione dei rispettivi fondi destinati.

Al contrario dei regolamenti di altri comuni, l'art.49 conferma l'inserimento, all'interno del regolamento di contabilità del comune, del divieto di assumere impegni e di pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge, come stabilito da altra norma derogabile del d.lgs. del 1995, l'art.35, ma, aggiunge, «ad eccezione delle spese derivanti da impegni contabili già assunti».

Una differenza con altra norma non derogabile si riscontra nella definizione del controllo di gestione, che appare più ristretta rispetto al modello proposto dal legislatore delegato (art.40 d.lgs. n.77 del 1995).

Per il regolamento dell'ente, infatti, è diretto a verificare solo lo stato di attuazione dei programmi, mentre per l'art.40 oltre alla «realizzazione degli obiettivi programmati» è diretto alla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione, alla trasparenza dell'azione amministrativa.

La norma modello sembra infatti lasciare all'autonomia regolamentare dell'ente non anche le finalità, bensì le sole modalità del controllo, come del resto prevede chiaramente il primo comma del citato art.40.

Queste ultime, nel regolamento, sono interamente demandate alla competenza del Direttore generale, che le determina su indicazione del nucleo di valutazione (cfr.art.52).

A norma dell'art.62 i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili sono trasmessi entro i due mesi dalla ricezione alla Corte dei conti, ma senza la documentazione occorrente per il giudizio di conto, che è trasmessa solo a richiesta della Corte stessa.

È previsto un procedimento a scansione temporale predeterminata, decorrente dalla data della richiesta, per le modificazioni eventualmente proposte dal Comitato di controllo sulle risultanze del rendiconto di gestione, sempre però nei limiti temporali fissati dall'art.17 comma 43 della legge n.127 del 97 (modifiche da apportare entro trenta gg.).

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei sistemi informatici e relativi supporti, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione fra l'ente ed il tesoriere, a norma dell'art.55 del d.lgs. può essere effettuata se esiste un collegamento diretto fra il servizio finanziario e l'ente, mentre a norma dell'art.78 reg. dell'ente questo può avvenire alla sola condizione che ciò sia concordato tra le parti.

Per le verifiche di cassa, il regolamento contiene una estensione delle fattispecie possibili, ricorrente in molti regolamenti di contabilità locali, essendo effettuabili, infatti, in qualsiasi momento dal direttore del servizio finanziario.

Il tesoriere, a tal fine, deve tenere distinta dai documenti e dai registri d'obbligo la liquidità dai fondi a destinazione vincolata come anche previsto dal comune di Isernia.

Anche in questo caso, per quanto concerne il regolamento sugli uffici e sui servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta in data 16.2.99, non si rinviene una normativa specificamente attuativa dell'art.3 del d.lgs.25 febbraio 1995 n.77, come modificato dall'art.1 del d.lgs.23 ottobre 1998 n.410, relativa all'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria all'interno del regolamento sugli uffici e sui servizi.

Infine, nell'ambito del regolamento degli uffici e dei servizi, è disciplinato il servizio preposto al controllo della gestione e dell'organizzazione del comune, composto da esterni all'ente e nominati dalla giunta, alla quale rispondono del proprio operato (art.10).

AREA GEOGRAFICA MERIDIONALE*Molise***Isernia**

Anche questo comune ha trasmesso i regolamenti di contabilità e di organizzazione senza segnalare alcuna deroga alle norme non di principio contenute nel d.lgs. che, viceversa, è emersa dall'analisi che segue.

Non esiste, nel regolamento di contabilità del comune, adottato con deliberazione consiliare n.11 del 27.11.1997, una disposizione simile a quella prevista dall'art.19 del d.lgs.77. Esiste, infatti, solo la possibilità di proporre, da parte del responsabile del servizio, variazioni al piano esecutivo di gestione consistenti in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio (art.26 del regolamento dell'ente).

La riscossione ed il versamento sono disciplinati insieme ma, in effetti, la fase del versamento è assorbita dalla riscossione (cfr.art.30 che prevede nella rubrica la «riscossione ed il versamento delle entrate» ma poi disciplina la sola fase della riscossione).

Anche la liquidazione coincide con l'ordinazione quando si tratti di spese fisse derivanti da legge o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata. Il responsabile del servizio competente comunica a tal fine le scadenze al servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento. (Disposizione particolarmente utile per le spese fisse e ricorrenti quali gli stipendi e gli emolumenti fissi, ecc.).

Norma peculiare è quella contenuta nell'ultimo comma dell'art.46 dell'ente, secondo la quale, in carenza momentanea di fondi di cassa, la priorità nell'emissione dei mandati e nel pagamento di quelli già emessi riguarda da ultimo fra l'altro anche spese correnti «secondo l'intensità dell'interesse pubblico al mantenimento».

Nel comma 1 dell'art.95 reg., ciascun responsabile del servizio provvede «durante tutto il corso dell'esercizio» alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata relazione e dandone notizia al collegio dei revisori e al servizio controllo di gestione «se istituito», che per ora nel reg. manca.

Non c'è neppure una disposizione simile all'art.42 del d.lgs., (fonti di finanziamento) limitandosi l'ente alla previsione, conforme all'art.31 comma 2 lett. d) che per le spese d'investimento possa provvedersi con l'avanzo di amministrazione.

La fideiussione in favore di mutui per investimenti o per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende e consorzi come prevista dall'art.49 del provvedimento delegato, non è contemplata dal regolamento locale, il quale peraltro prevede, nei limiti dell'art.23 della legge 8 giugno 1990 n.142, il riconoscimento di debiti fuori bilancio per la copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni.

Anche in questo comune è possibile la gestione informatizzata di comunicazioni e trasmissioni dei documenti fra comune e tesoriere in base a regime convenzionale (art.76), mentre non è contemplata la riscossione di entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell'ente da parte del concessionario della riscossione in alternativa al tesoriere (cfr.art.57 del d.lgs.).

Verifiche straordinarie di cassa possono avvenire in «qualsiasi momento», come pure gli obblighi di conservazione di registri e di documentazione a carico del tesoriere, (distinzione nelle scritture di giacenze di liquidità distinte dai fondi a destinazione vincolata).

Come nella maggior parte degli altri comuni, i limiti di cumulo di incarichi per svolgere la funzione di revisore dei conti nel comune di Isernia sono più ristretti rispetto alla previsione contenuta nell'art.104 del d.lgs., non potendo l'aspirante alla nomina rivestire più di sei incarichi complessivi.

L'art.118 del regolamento di contabilità detta i criteri di massima per la definizione della struttura organizzativa dei servizi facenti capo all'area economico-finanziaria, ed elenca le funzioni riferite prettamente al servizio finanziario, da disciplinare nel regolamento «di organizzazione» (ancora così definito).

Tuttavia, dal riscontro con questo regolamento, adottato oltre un anno prima con deliberazione consiliare del 28.10.96 n.121, emerge che le funzioni del 2° settore (ragioneria e finanze) all'epoca della trasmissione non erano completamente coincidenti con le previsioni del regolamento di contabilità. Si presume quindi che il primo per questa parte, debba essere aggiornato e raccordato col secondo, tenuto conto del d.lgs. n.410 del '98.

Ad esempio, fra le altre attribuzioni aggiuntive del regolamento di contabilità rispetto al regolamento di organizzazione, c'è il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario a qualunque modifica deliberata dalla giunta al regolamento di contabilità.

Puglia

Bisceglie

Il regolamento di contabilità è stato approvato con deliberazione consiliare n.178 del 31/10/97; il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, all'epoca della trasmissione, non era stato ancora approvato.

La sola deroga rispetto a quanto previsto dal d.lgs.77 del 1995 è costituita dalla decorrenza delle norme sulla struttura del bilancio di previsione, che si applica dal 1997, anziché dal 1996, come previsto dall'art.115.

Insolita peraltro la previsione contenuta nell'ultimo articolo, consistente nell'entrata in vigore del regolamento stesso, prevista con *l'avvenuta presa d'atto da parte della Sezione provinciale di controllo (del CO.RE.CO)* di Bari e la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale.

Basilicata

Potenza

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, recante la data del 2 maggio 1998, ovviamente non è aggiornato in base alle norme contenute nel d.lgs. dell'ottobre 1998 n.410, per cui non contiene la disciplina dell'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente.

Contiene già peraltro la disciplina del nucleo di valutazione, prevista con deliberazione n.369 della Giunta comunale in data 16/6/98, a modifica di quanto previsto da precedente delibera n.59 del 13/5/96, che chiamava a farvi parte i responsabili dei servizi, modifica motivata dalla impossibilità di collocare dirigenti interni all'ente in posizione di staff, anche per garantire il distacco e l'imparzialità che l'impegno richiede, ma soprattutto per la «gravissima carenza» di figure dirigenziali.

Sono pertanto chiamati a comporre il Nucleo di valutazione membri esterni all'ente o con rapporto di lavoro non disciplinato dal CCNL.

Nella fase di avvio sono stati individuati nel Direttore generale e nel Segretario generale (i quali, per il loro ruolo d'istituto, nei casi di assenza ed impedimento sono sostituiti dal Vicesegretario generale e dal Vicedirettore generale), nonché da un terzo componente «da individuare con successivo atto della Giunta in base a curriculum da chiedere a Dirigenti delle pubbliche amministrazioni di elevato grado e competenza». La deliberazione non precisa quanto duri la fase di avvio.

In ogni caso, al Direttore generale come tale, compete il coordinamento dei sistemi di pianificazione e di controllo di gestione, la pianificazione del piano dettagliato degli obiettivi ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art.40 del d.lgs. 25 febbraio 1995 n.77, (compito

ricorrente per la figura di Direttore generale nei regolamenti che la prevedono), e la proposizione alla giunta, con il concorso dei dirigenti e secondo le direttive impartite dal Sindaco, del piano esecutivo di gestione, previsto dall'art.11 del medesimo d.lgs.

Nel capo III dello stesso regolamento è prevista l'istituzione, con deliberazione della Giunta comunale, di un ufficio di supporto all'attività del collegio dei revisori.

Il regolamento di contabilità è stato adottato con deliberazione del 13 maggio 1996 e modificato con deliberazioni del 26 luglio '96, 29 aprile '97 e 28 ottobre '97.

Con particolare riguardo alle fattispecie derogatorie, si rileva che gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento possono essere sottoscritti esclusivamente dal responsabile del servizio finanziario, ed è l'unico caso in cui un comune contenuto nel campione non si avvale della facoltà prevista dagli artt.24 e 29 del d.lgs.

Il consiglio può derogare al limite degli incarichi posti dall'art.104, comma 1 del d.lgs.

Inoltre per la nomina a revisore alle norme, peraltro inderogabili, previste dall'art.102 del d.lgs, è aggiunta una serie ragguardevole di incompatibilità ed ineleggibilità, riguardanti le relazioni di parentela ed affinità con i componenti la Giunta, con il segretario ed i responsabili di servizio, con i dipendenti dell'ente, con gli amministratori, con i dirigenti ed i funzionari di livello direttivo, con i consiglieri in carica durante il mandato in corso ed il precedente, e in ogni caso con «tutti coloro che svolgono un incarico politico a livello provinciale».

Alle fasi del controllo di gestione sono aggiunte le «caratteristiche» costituite da globalità, periodicità, tempestività, (art.65), ed i «principi», costituiti dal controllo dei costi, dall'efficienza ed efficacia gestionale e dalla responsabilità. Le modalità del controllo di gestione saranno disciplinate da un apposito regolamento del servizio di controllo interno.

Per quanto riguarda gli obblighi di documentazione a carico del tesoriere previsti nell'art.65 del d.lgs., questi sono analiticamente stabiliti dalla convenzione vigente, stipulata in data 31 dicembre 1998, cui si affianca, per le operazioni di riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, la convenzione con le Società Esattorie Meridionali del 27/7/91.

Per quanto riguarda ancora il richiamo alle convenzioni, il comune riferisce che il compenso dei revisori resta stabilito dalla convenzione n.705 del 19/12/91. Peraltro, nel regolamento di contabilità non vi è alcun cenno di variazioni all'art.107 del d.lgs.

Calabria

Catanzaro

Il regolamento di contabilità è stato approvato il 16 febbraio del '98, ed è aggiornato - per espressa indicazione dell'art.1 del medesimo - con la normativa prevista a modifica del d.lgs. del febbraio 95 n.77, sino al d.lgs. 15/9/97 n.342.

È quindi escluso il d.lgs.410 del '98, il che è riscontrabile anche della nutrita serie di disposizioni contenute nel regolamento per l'organizzazione del Servizio finanziario ed al ruolo dominante svolto dalla Giunta nella gestione programmatica secondo la previsione dell'art.19 anteriore alle modifiche ad esso apportate dal d.lgs.410 del '98.

Una deroga è apportata dall'art.31 reg. all'art.26 del d.lgs., ove è prevista una fase della spesa in più rispetto a quelle proposte nel modello, l'assegnazione, collegata alla previsione dell'assegnazione da parte della Giunta delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, che si perfeziona con il bilancio di previsione.

Secondo il successivo art.43, disciplinante la liquidazione, quando si tratti di spese fisse derivanti da legge o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione.

Se nella fattura non sono riportati gli estremi della comunicazione dell'impegno e della copertura finanziaria, non è possibile il riscontro da parte del Responsabile del Servizio

finanziario, che è tenuto alla restituzione (al responsabile del settore) della determinazione per la necessaria integrazione.

Evidentemente con questa norma si è voluto «blindare», attraverso una regola formale, un principio sostanziale.

Da segnalare che nell'art.65 c'è uno scambio, in tema di norme di principi, nelle competenze del Responsabile del servizio finanziario con l'Organo di revisione. Infatti, il primo provvede alle verifiche ordinarie di cassa mentre il secondo può «disporre» in qualsiasi momento verifiche straordinarie.

Tuttavia l'organo di revisione, in base all'art.91 u.c. reg., provvede ad ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni vigenti, per cui c'è da dubitare se non si sia instaurata una forma di competenza concorrente fra i due organi.

Nelle disposizioni finali, all'art.104, è previsto che la Segreteria generale avrà cura di trasmettere alla Giunta, con apposito elenco, almeno ogni 15 giorni tutte le determinazioni adottate dai Responsabili dei servizi.

Non è stato trasmesso il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

AREA INSULARE

Sardegna

Per la regione Sardegna la normativa statale in attuazione dei principi generali contenuti nella legge 8 giugno 1990 n.142, è richiamata dalle leggi regionali 1 giugno 1993 n.25 e 7 aprile 1995 n.6.

Assemini

Il comune ha inviato le copie dei regolamenti di contabilità e degli uffici e dei servizi riportando i testi degli articoli che «integrano» il d.lgs., non commentando le modifiche, in quanto le sue disposizioni sarebbero state emanate con l'intento di semplificarlo e renderlo meno ripetitivo e più comprensibile.

La nota avverte che entrambi i regolamenti, resi esecutivi a decorrere dal 3 marzo 1998, devono essere aggiornati in base alle modifiche apportate al d.lgs. n.77 dal d.lgs n.410 dell'ottobre '98.

Per quanto riguarda il merito delle modifiche espressamente segnalate dall'ente, l'art.19 è stato integrato con la previsione contenuta nell'art.22 del regolamento, di un termine periodico trimestrale entro il quale segnalare al Sindaco «o suo delegato» (assessore?) modificazioni al P.E.G. con apposita relazione illustrativa. Il regolamento prevede che sia la Giunta - sentiti il responsabile del servizio finanziario ed il direttore generale - a predisporre i conseguenti provvedimenti ovvero motivatamente a rifiutarli.

Anche qui si dà una accezione degli atti programmatori limitata al P.E.G..

Una serie di norme (artt.36, 38, 51, 65, 66, 67 reg.) riguarda le fasi dell'entrata e della spesa che vengono integrate in modo analitico e descrittivo, con l'intento di esaurire le possibili casistiche.

Il verificarsi dell'accertamento è disciplinato separatamente per tipologia di entrata (da iscrizioni in ruoli esecutivi, da contributi e assegnazioni statali, di natura patrimoniale, da mutui della Cassa depositi e prestiti, da altri istituti bancari, da alienazioni, da prestiti obbligazionari, da partite compensative della spesa, da proventi per la cessione di aree e fabbricati).

Anche le modalità di riscossione sono trattate analiticamente (art 38 reg.).

Le entrate del Comune si riscuotono in «denaro effettivo» anche per i titoli di credito, i quali non possono essere dati in nessuna forma per la soluzione di un debito. È possibile tuttavia

spedire vaglia postali con spesa a carico del solo mittente e può essere autorizzata dal Sindaco o da suo delegato la riscossione a mezzo conto corrente postale.

La disciplina degli ordinativi d'incasso (art.51 reg.) è anch'essa molto più analitica del corrispondente modello contenuto nell'art.24 (richiedendo anche il numero progressivo per esercizio con separazione fra conto competenza e conto residui, la scadenza del credito del comune ed eventuali vincoli di destinazione delle somme, nel caso di alienazione di beni, copia del buono di scarico del bene medesimo dall'inventario, situazione delle riscossioni del capitolo o della risorsa, prima e dopo l'emissione dell'ordinativo, nonché codice di classificazione del bilancio).

Alla liquidazione delle spese provvede il settore competente per materia (art.65 reg. in rapporto all'art.28 del d.lgs.) facendo precedere l'acquisizione dei beni acquistati da un «rigoroso accertamento circa l'esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche ed ai campioni». A tal fine la Giunta comunale può affidare il collaudo ad uno o più tecnici anche estranei all'amministrazione.

Sono espressamente regolati i controlli da effettuare sulle fatture, disponendosi di apporre un timbro sulla regolarità della fornitura/prestazione ed il visto del responsabile che ha impegnato la spesa, o di altro soggetto delegato al riscontro di tale regolarità.

Per la liquidazione, (art.66 reg. in rapporto all'art.28) il Servizio finanziario svolge un controllo preventivo sull'ordinanza/determinazione di liquidazione per cui, nel caso in cui si rilevino irregolarità dell'atto, ovvero l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, l'atto stesso è restituito al Settore proponente, con l'indicazione dei provvedimenti per la regolarizzazione.

Analogamente, qualora il responsabile del Servizio finanziario non ritenga dar corso alla firma del mandato di pagamento, ne riferisce al Sindaco o a suo delegato. Questi può emettere ordine scritto di ulteriore corso, dopo il quale il Responsabile esegue.

Tuttavia in nessun caso possono essere emessi mandati di pagamento oltre il limite del pertinente intervento a capitolo.

Il controllo di gestione (art.153 reg. in rapporto all'art.40 del d.lgs.) è distinto in controllo attinente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.36 del d.lgs. (controllo di gestione di livello finanziario) e controllo di gestione del razionale impiego delle risorse, nonché dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa (controllo di gestione di livello economico) effettuato da una apposita unità organizzativa collocata all'interno del Servizio finanziario, «quando non è costituito apposito nucleo di valutazione autonomo posto alle dipendenze del Sindaco per le attività di controllo interno e di valutazione dell'azione dei responsabili dei Settori dell'ente.». Dall'esame dell'unito regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il nucleo di valutazione, previsto dall'art.53, è costituito dal Direttore generale «ove esista» e da due esperti di provata qualificazione.

È previsto che il Collegio dei revisori partecipi al controllo di gestione, pur essendone determinate le modalità solo per il controllo di gestione finanziaria (art.83 c.1 reg.).

L'apposita unità riferisce entro il 31 gennaio ai soggetti di cui al comma 2 (in realtà comma 3), Sindaco e Collegio dei revisori, il risultato del controllo di gestione relativo all'esercizio. Il Sindaco porta a conoscenza della Giunta e del Consiglio comunale il referto del controllo di gestione; non è previsto che il referto sia comunicato anche ai dirigenti dei servizi.

È istituito, nell'art.154, il controllo budgetario per determinati centri di ricavo o di costo. Per questi ultimi esso trova applicazione al personale, alle utenze, alle manutenzioni, alla rappresentanza ed agli investimenti per quanto riguarda le attività istituzionali, mentre per le attività d'impresa il metodo è applicato «almeno» alle vendite, alla produzione e rimanenze, agli acquisti e rimanenze, alle spese per servizi, ai costi del personale (il regolamento non specifica «addebito» ma sembra ovvio) agli investimenti fissi.

Esso si riferisce allo scarto fra previsioni e realizzazioni *di costo*, ricavabili dagli indici economici in base alla contabilità economica, elencati nello stesso regolamento, validi tanto per i servizi istituzionali quanto per la gestione dell'impresa.

Per quanto concerne le verifiche di cassa, anche in questo caso si procede in qualsiasi momento presso la tesoreria, mentre il collegio dei revisori procede ai sensi dell'art.64 d.lgs.

Le verifiche straordinarie sono disposte dal Sindaco.

Sicilia

Anche per la Sicilia, in base alla normativa di recepimento della legge n.142 del '90, (legge regionale n.48 del '91) si applica la normativa statale, salvo quanto previsto per il regolamento degli uffici e dei servizi al comma 1 dell'art.3 dello stesso d.lgs.

Ragusa

Il regolamento di contabilità vigente è stato approvato con deliberazione consiliare n.44 del 20 giugno 1997 e adeguato alle norme del d.lgs. n.342 del '97 con deliberazione consiliare n.51 dell'8 settembre 1998.

Secondo quanto fatto presente dal comune, il mancato riferimento alle norme del d.lgs. n.410 dell'ottobre del '98 è stato frutto di scelta, in quanto non si sono ravvisate in tale ultimo decreto norme che «avessero effetto diretto sul regolamento di contabilità, anche se richiamate dall'art.102 del regolamento medesimo».

Anche se non ha effetti modificativi da segnalare, è uno dei pochissimi degli analizzati che richiamano la normativa più recente.

Per quanto riguarda norme che si discostino dai modelli non contenenti principi del d.lgs. del febbraio '95 n.77, tra le fasi di acquisizione delle entrate è contemplata l'emissione dell'ordinativo d'incasso, (art.21 reg.) con la quale si dà ordine al Tesoriere di riscuotere una determinata somma dovuta all'ente, ed è inserita tra l'accertamento e la riscossione, in corrispondenza con la fase della spesa corrispondente all'ordinazione.

Essa è tuttavia, come negli altri regolamenti esaminati in precedenza, fase non impeditiva di riscossioni senza ordine, essendo sufficiente che sulla quietanza relativa a riscossioni effettuate senza d'essa si apponga la clausola «salvi i diritti dell'ente».

L'art.22, come anche il regolamento appena analizzato del comune di Assemini, dettaglia maggiormente la fase dell'accertamento delle entrate, distinguendo la disciplina sulla base di tempi, modi e provenienza.

La fase della liquidazione si distingue in *tecnica*, (accertamento che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme d'arte concordate); *contabile* (autorizzazione della spesa, capienza dei limiti d'impegno e disponibilità della somma, rientro nei limiti della competenza, verifica dei conteggi), *amministrativa* (sussistenza della determinazione del responsabile del servizio).

Una norma già precedentemente riscontrata è quella secondo cui le fatture che non trovino riscontro in regolari atti d'impegno, devono essere restituite in fotocopia al fornitore per l'eccezione del difetto della pretesa sottostante obbligazione, dandone comunicazione al collegio dei revisori e al Segretario comunale (v. Assemini).

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.64 del 30/10/97.

Riferimento al regolamento di contabilità è contenuto, secondo quanto evidenziato dallo stesso comune, nell'art.28, concernente compiti del nucleo di valutazione, in relazione al controllo economico di gestione, a sua volta disciplinato dal regolamento di contabilità.

Anche l'art.10 contiene peraltro riferimento all'art.40 del d.lgs.77 del 1995, in quanto compete al Direttore generale la redazione di un piano dettagliato degli obiettivi del controllo medesimo, ai sensi dell'art.40 lett. a) comma 2 del d.lgs. medesimo.

Modifiche al vigente regolamento dovrebbero essere introdotte dopo la redazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi della normativa contenuta nella legge n.127 del '97 come recepita dal legislatore regionale con legge 7 settembre 1998 n.23

Province

NORD

Alessandria

Il regolamento di organizzazione non è ancora aggiornato in base alle norme contenute nel d.lgs. del febbraio '77 come modificato dal d.lgs. dell'ottobre '98 n.410.

Esso è entrato in vigore il 10 marzo 1998 e la provincia ha fatto presente che è in corso di approvazione un nuovo regolamento di organizzazione.

Il settore costituisce l'unità organizzativa di massima complessità operativa, preposta alla realizzazione di un insieme integrato e relativamente autonomo d'interventi e di servizi.

Ad esso è assegnato un budget economico, verificato con sistemi di controllo di gestione.

Contrariamente al caso precedentemente illustrato, le determinazioni dirigenziali sono esecutive fin dal giorno dell'adozione.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con periodicità annuale, e sono revocabili anche nei casi previsti dall'art.20 del d.lgs. del febbraio 1993 n.29, a sua volta richiamato dall'art.41 del d.lgs. n.77 del '95.

Sono state segnalate e commentate dall'ente anche delle forme di adeguamento alla realtà locale anche di norme non derogabili (art.3 c.6; art.4 c.7; art.8 c.1, ecc.).

Per quanto concerne le norme derogabili, nella procedura della liquidazione è possibile predisporre la relativa determinazione anche per fatture provvisorie.

Le *variazioni di bilancio e al piano esecutivo di gestione* sono richieste dai responsabili dei servizi nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi loro assegnati dalla giunta indicando le risorse, i servizi e gli interventi ai quali esse si riferiscono.

Con riguardo all'art.19 del d.lgs., secondo la provincia «non s'intende modificare l'art.6» del reg. che peraltro precisa solo cosa s'intende per dotazione.

In un commento unito al regolamento si ritiene che sarebbe estremamente inopportuno e contrario al principio di separazione dei poteri tra organi politici ed uffici sanciti dalla legge 142 del 90 assegnare ai componenti della giunta le funzioni dei responsabili.

Non è chiaro se l'ente intenda riaffermare che le proposte di variazione alle dotazioni sono di competenza dei responsabili, ovvero che non solo le proposte, ma anche le variazioni dovrebbero rientrare nell'autonomia gestionale del responsabile del servizio.

Tuttavia l'art.7 contiene una disposizione che ripete, sostanzialmente, la disposizione del citato art.19 del d.lgs.

Nel senso di aumentare l'autonomia dei responsabili dei servizi andrebbe in ogni caso l'eliminazione del parere di regolarità contabile e quello di regolarità tecnica, nelle determinazioni di assunzione d'impegno dei responsabili dei servizi, come anche il parere di legittimità reso dal segretario dell'ente.

A sensi dell'art.11, il visto di regolarità compete infatti al responsabile del servizio finanziario esclusivamente per la copertura finanziaria - con ciò differenziandosi da quanto previsto, ad esempio, nel comune di Assemini.

Con riguardo alla divieto di assumere impegni di spesa per i servizi non previsti dalla legge per enti in disavanzo o con debiti fuori bilancio (art.35 c.5), l'art.29 del regolamento dell'ente prevede il divieto di assumere impegni per servizi non espressamente previsti dalla legge, qualora nell'ultimo rendiconto deliberato emerga un disavanzo di amministrazione, oppure emerga un debito fuori bilancio per i quali non siano stati validamente adottati i prescritti provvedimenti ai sensi dell'art.36 del d.lgs.

L'ipotesi dell'attivazione di prestiti obbligazionari al di là dei limiti previsti dalla legge non è ritenuta realistica.

L'art.68 del regolamento ha abrogato, autolimitandosi, l'ultimo comma del precedente, che permetteva l'affidamento del servizio di tesoreria al concessionario della riscossione, per cui questa possibilità attualmente non è più consentita.

Per quanto riguarda le deroghe possibili all'art.114 la provincia di Alessandria è concorde con l'avviso espresso all'inizio della trattazione del presente argomento, che cioè la totale derogabilità dei modelli sarebbe in contrasto con l'art.9 c.5, della stessa legge 15 maggio 1997 n.127, che limita tale facoltà al solo bilancio pluriennale.

Il regolamento deve ancora recepire le innovazioni stabilite nel d.lgs. 23 ottobre 98 n.410, in particolare per quanto concerne la disciplina dell'organizzazione del servizio finanziario e l'individuazione dei responsabili dei servizi competenti ad emanare gli impegni di spesa.

SUD

Matera

Anche questa provincia non ha apportato al regolamento, adeguato alle disposizioni previste dal d.lgs.342 del 1997, le modifiche previste dal d.lgs. n.410 dell'ottobre '98, e ha in corso l'adozione di quello degli uffici e dei servizi.

Nella nota di accompagnamento si fa presente che, ad eccezione della diversa articolazione, nella parte espositiva non sussistono sostanziali modifiche alle norme contenute nel d.lgs. n.77 del '95 ad eccezione dell'art.95 reg. in rapporto all'art.40 del d.lgs.

Tuttavia alcuni aspetti oltre a quello evidenziato dall'ente sono degni di segnalazione.

L'art.38 prevede che la liquidazione sia sottoscritta, oltre che dal responsabile che ha dato materiale esecuzione al provvedimento di spesa, dal responsabile del centro di costo cui è attribuita la spesa. Le fatture che non trovino riscontro in un titolo costitutivo debbono essere restituite, a cura del responsabile del servizio, eccependo il difetto della pretesa sottostante obbligazione, inviandone copia al Collegio dei revisori e al Segretario provinciale.

I responsabili dei servizi effettuano un costante monitoraggio, tramite il servizio del controllo di gestione, dello stato delle risorse e degli interventi, dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica e degli obiettivi affidati dalla Giunta provinciale (art.49 reg.).

Qualora, a seguito delle verifiche di cui sopra, ritengano necessarie modifiche della dotazione assegnata dalla Giunta, le propongono alla stessa con motivata relazione.

Il «costante monitoraggio» è quindi una forma di «reporting» ovvero una modalità di controllo di gestione aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'art.40.

L'assegnazione delle dotazioni da parte della Giunta è ritenuta⁸³ superata dall'avvenuta abrogazione dei primi due commi dell'art.19 del d.lgs

Anche l'art.95 prevede che la rilevazione dei dati relativi al controllo di gestione debba essere attuata costantemente ed i referti trimestrali devono essere inviati in date prestabilite dell'anno successivo.

⁸³ come riferito precedentemente, anche dalla provincia di Alessandria;

7.3 Valutazioni di sintesi e conclusioni

È possibile ricavare alcuni dati del complesso degli enti esaminati rispetto al singolo parametro normativo

Richieste di modifica delle dotazioni finanziarie

Le variazioni alle dotazioni hanno per riferimento nella maggior parte dei casi il piano esecutivo di gestione (regolamento regione Friuli per Trieste; regolamenti comuni di Ciampino, Assemini), mentre in pochi altri si estendono agli effetti sulle dotazioni stesse provenienti dagli altri atti a valenza programmatica, (prov. Alessandria).

Secondo il regolamento della regione Friuli la Giunta comunale si pronuncia anche sulle modifiche al piano che non comportino variazioni delle dotazioni, mentre le modifiche alle sottospecificazioni spettano al Direttore finanziario ed ai responsabili compete il solo potere propositivo.

Perugia prevede una competenza per variare le dotazioni estesa ai Dirigenti solo a livello di articoli, mentre per gli interventi decide il Consiglio e la Giunta per i capitoli.

A Ciampino le variazioni alle dotazioni sono approvate dal Sindaco, nonostante la competenza sia della Giunta sia prevista da norma non derogabile.

Ad Isernia da parte dei responsabili è possibile proporre variazioni dei capitoli e degli articoli solo all'interno dei servizi, ferme restando le dotazioni degli interventi di bilancio.

Assemini prevede termini periodici per le modifiche al P.E.G.

Per le province quella di Matera prevede un «costante monitoraggio».

Fasi dell'entrata

Per quanto riguarda le fasi dell'entrata si riscontrano alcuni inserimenti che rivelano una disciplina più analitica, come l'elevazione dell'ordine d'incasso a fase autonoma dell'entrata (Ragusa e L'Aquila).

Si verifica anche il fenomeno della fusione regolamentare per fasi recate distinte nel modello proposto dal d.lgs. (come ad Isernia per la riscossione ed il versamento).

La previsione di forme proprie di accertamento contraddistingue alcuni regolamenti, come le autodichiarazioni per i titoli di entrata di carattere tributario ovvero la rilevazione del consumo per i servizi a rete (Copparo, Ciampino).

Per quanto riguarda in particolare la disciplina dell'accertamento, accanto a forme di regolamentazione d'avvio e di prima applicazione (Mantova), qualche ente indica che la disciplina stessa è solo esemplificativa e non esaurisce le casistiche possibili (Copparo).

Qualche altro disciplina le modalità in modo analitico e con intenti esaustivi (Assemini).

Per la riscossione si utilizza la derogabilità per introdurre altre opzioni regolamentari previste dalla legge n.127 del 97 (Savona per limiti di esenzione da versamenti e rimborsi relativi ad importi di modica entità).

In altri casi ci si avvale delle facoltà di adottare le forme di integrazione previste dal d.lgs. per introdurre forme più restrittive e rigorose, come nel caso di supplenza nelle firme di atti (Potenza), ovvero nelle riscossioni esclusivamente per denaro contante (Assemini).

Per quanto riguarda il versamento forme che garantiscano maggiore tutela degli interessi patrimoniali dell'ente sono stabiliti dai comuni di Mantova, Savona e Perugia (mora automatica del debitore e versamento immediato per somme superiori a 51,65 euro, versamento alla cassa economale in caso di impossibilità di versamento bancario).

Fasi della spesa

Per le fasi della spesa due comuni prevedono l'impegno contabile come fase autonoma (Ciampino, Urbino), un regolamento aggiunge alle fasi quella dell'assegnazione delle dotazioni finanziarie (Catanzaro).

Per la liquidazione, nel comune di Mantova l'ultima deve indicare che la spesa si è esaurita. Secondo il regolamento del comune di Perugia preventivamente alla liquidazione dev'essere acquisita l'utilità del bene.

Ad Isernia coincide la stessa liquidazione coincide con l'ordinazione per le spese fisse.

A Catanzaro la mancanza degli estremi dell'impegno e della copertura finanziaria sancisce il blocco della procedura.

A Ragusa la liquidazione si suddivide ulteriormente in tecnica, contabile e amministrativa.

Assemini anche prevede una serie di controlli tecnici e contabili dei quali ultimi taluni impeditivi della liquidazione medesima, come in caso di incapacienza del capitolo, al quale non può porsi rimedio neppure con ordine scritto del Sindaco contrariamente a quanto previsto nel regolamento del comune di Copparo.

Diversamente, nella provincia di Alessandria le determinazioni dei responsabili dei servizi sono immediatamente esecutive, è consentita la liquidazione per fatture provvisorie ed i controlli del Servizio finanziario sono limitati alla copertura.

Nell'altra provincia (Matera), è espressamente previsto che la liquidazione debba essere sottoscritta dal responsabile del centro di costo, oltre che dal responsabile del servizio finanziario.

Forme di controllo

Controllo di gestione

Le modalità di controllo sono regolamentate da quasi tutti gli enti.

Dall'*internal auditing* dei responsabili di settore del comune di Torino, si passa al processo di controllo del comune di Mantova, sulla base di periodica trasmissione dei dati raffrontati alle esigenze dei destinatari ed allo sviluppo del sistema informativo.

Nei comuni del Trentino Alto Adige, il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa, secondo i moduli stabiliti direttamente dal comune, anche se il comune di Bolzano non ha ancora attuato la legge regionale n.10 del 98.

Nel comune di Ciampino il controllo di gestione si limita allo stato di attuazione dei programmi.

Il controllo nel comune di Lucca dovrà essere disciplinato da apposito regolamento così come nel comune di Potenza.

L'istituzione del servizio di controllo è prevista nei comuni di Perugia e Isernia.

- **Collegio dei revisori**

Nel comune di Urbino è il collegio dei revisori che svolge verifiche di efficienza, efficacia ed economicità secondo un piano triennale.

Il collegio dei revisori *partecipa* al controllo di gestione nel comune di Assemini; ad Urbino ne è il titolare.

A Potenza la struttura operativa del controllo fornisce supporto al collegio dei revisori.

- **Nucleo di valutazione**

Struttura del controllo di gestione nel comune di Savona è il nucleo di valutazione.

Nel comune di Copparo, come supporto del nucleo di valutazione, è prevista l'istituzione di un servizio di controllo

Nel comune di Assemini il controllo è svolto dal servizio finanziario «quando non è svolto dal nucleo di valutazione», posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

A Ragusa, per quanto riguarda la disciplina del nucleo di valutazione, in deroga all'art.20 del d.lgs. n.80 del 98, il regolamento di organizzazione rimanda al regolamento di contabilità in relazione al controllo di gestione disciplinato in quest'ultimo.

- **Referto del controllo di gestione**

Per quanto riguarda il referto del controllo di gestione, nel comune di Lucca è diretto all'illustrazione dell'attività dirigenziale. Nel comune di Perugia è volto alla verifica dell'intera azione amministrativa.

Nella provincia di Alessandria gli incarichi dirigenziali sono revocabili anche nei casi previsti dall'art.20 d.lgs.29 del 1993, richiamato a sua volta dall'art.41 del d.lgs, disciplinante il referto del controllo di gestione.

A Matera il referto è svolto a scadenze trimestrali in corrispondenza di date prestabilite dell'anno successivo.

Nel regolamento di contabilità del comune di Assemini non risulta una norma che destini anche ai Dirigenti il referto del controllo di gestione.

- **Controllo economico finanziario**

Dalle forme di controllo svolto dal responsabile finanziario di Torino si passa, nel comune di Savona, al controllo finanziario svolto dal Direttore del servizio e dalla Giunta. A Matera è previsto un controllo finanziario tramite monitoraggio costante di risorse ed interventi effettuato dal Servizio di controllo di gestione.

Nel comune di Copparo è previsto l'esercizio del controllo budgetario. Nel comune di Assemini il controllo è economico e finanziario e *può essere* budgetario. Anche nella provincia di Alessandria è previsto il controllo budgetario.

- **Verifiche di cassa**

Sono possibili, in deroga alle scadenze previste nell'art.65, verifiche di cassa in qualsiasi momento nei comuni di Vicenza, Savona, Ciampino, Isernia, Assemini. a Lucca è derogata una norma di principio in materia e a Catanzaro c'è una modifica nelle competenze di organi preposti ai due tipi di verifica ordinaria e straordinaria.

Servizio di tesoreria

La gestione del Servizio di tesoreria ad Urbino è predeterminata dai contenuti del regolamento, piuttosto analitico sul punto. A Ciampino e ad Isernia è interamente devoluta alla convenzione.

A Ciampino è prevista la trasmissione dei rendiconti di tesoreria e degli altri agenti contabili esterni alla Corte dei conti ma senza documenti allegati.

Rendiconti ad enti contribuenti

È a richiesta la rendicontazione dei contributi straordinari a Vicenza, Meldola, L'Aquila.

Modelli di bilancio

È prevista una variazione esplicita dei modelli di bilancio di Urbino, con riguardo alle graduazioni della spesa e nell'esposizione degli avanzi e disavanzi.

Scadenze e termini

Nei comuni di Meldola e Perugia è rinviata l'applicazione della contabilità economica e una diversa graduazione delle percentuali annue degli ammortamenti (p.es. L'Aquila).

Considerazioni conclusive

L'utilizzo degli spazi derogatori e d'integrazione ed adeguamento appare ancora in una fase di sviluppo iniziale, specie per i rinvii ad altri strumenti normativi dell'autonomia, ma con degli indirizzi differenti per i diversi ambiti.

Ancora dominante appare il ruolo della Giunta, anche se talvolta sostituito da quello dei Sindaci, per quanto riguarda gli organi di governo.

Per quelli burocratici altrettanto dominante se non crescente appare il ruolo propositivo, di controllo, e interdittivo dei responsabili del servizio finanziario.

La disciplina derogatoria delle fasi, dell'entrata e della spesa, sembra aver avuto un certo sviluppo, con accresciuta prudenza per quanto riguarda le garanzie.

Accanto a controlli finanziari ed economici tradizionali, vi sono controlli di gestione continui o periodici e forme di controllo di più recente introduzione, come quello budgetario, con una certa tendenza alla sovrapposizione delle competenze tra gli organi (nuclei di valutazione, collegi di revisione, servizi di controllo, ecc.) ed alla creazione di nuove strutture.

Tendenze più nette si registrano nelle deroghe alle verifiche straordinarie di cassa e nella rendicontazione dei contributi straordinari di altri enti.

Si registrano rinvii nell'applicazione dell'art.71 del d.lgs. nonché una ridotta graduazione degli ammortamenti, considerati i frutti più velenosi della potestà derogatoria ed i meno coordinati con le fonti normative statali dello stesso periodo.⁸⁴

⁸⁴ DL. 444/95, art.8, conv. nella l.539 del '95, art.1 c.168 l.662 del '96 e d.lgs.274 del '97;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	art. 19	art. 20	art. 22	art. 23	art. 24	art. 25	art. 26	art. 28	art. 29	art. 35 c. 5
RUBRICA	Competenza dei responsabili dei servizi	Fasi dell'entrata	Modi di accertamento delle entrate	Disciplina dell'accertamento	Riscossione	Versamento	Fasi della spesa	Liquidazione della spesa	Ordinazione e pagamento	Regole per l'assunzione di impegni e per l'esecuzione di spese
TORINO							Nelle more elenco residui liquidazione sulla base dell'attestazione art. 58	Riscontro meramente contabile		
MANTOVA				Entro il 30/11/96 quadro riassuntivo natura degli atti, tempi e soggetti delegati a comunicarlo al Resp. del Serv. fin.		Mora automatica del debitore		Ultima liquidazione indica spesa esaurita		
SAVONA	a) Art. 7 si riferisce solo alle variaz. a dotazioni conseguenti a PEG b) Giunta si pronunzia anche su modi che non comportano rimodulazione della dotazione c) Modifiche sottospecie di capitoli decise da Dir. fin. su proposta dei dirigenti d'intesa col Dir. generale			Norma di adeguamento termine di 10 giorni, entro 5 giorni trasmissione al Servizio finanziario, provvede oneri diretti e indiretti	comma 1 non si procede al recupero di entrate somme inferiori a somma espressa in euro	Per versamenti superiori a 51'65 euro vers. immediato Per inferiori in 30 giorni			a) Mandati di pagamento non possono essere emessi oltre il 15/12 b) Non possono essere fatti pagamenti d'urgenza	
COPPARO			Autodichiarazioni per titolo entrata. Generico rispetto all'art. 21; semplici comunicazioni di assegnazioni da parte dell'ente assegnatario	Casistica indicata a titolo esemplificativo					Avviso della emissione del mandato al creditore; ordine scritto per casi in cui Resp. del Serv. Fin. ritiene non si possa dar luogo all'emissione	
PERUGIA	a) Variazioni di dotazioni Cons. per interventi, Giunta per capitoli, Dirigenti per articoli. b) Resp. Serv. Fin. esprime parere su dotazione per capienza bilancio					Vers. alla Cassa Economale in caso di impossibilità vers. bancario		Deve essere acquisita preventivamente utilità del bene	Limite d'importo per commutazione mandati in assegni postali	
URBINO					Cessione crediti mediante factoring		Ulteriore fase dell'impegno contabile			
L'AQUILA		Fase dell'emissione dell'ordinativo di incasso								
CIAMPINO	Le proposte di modifica del PEG su parere Dir. Fin. sono approvate dal Sindaco		L'accertamento avviene con rilevazione consumo servizio a rete				Introduzione fase dell'impegno contabile			Prevede riprendendo divieto sancito dall'art. 35 c. 5 ma senza impegni per servizi non previsti da legge già assunti precedenti
ISERNIA	a) Definizione struttura facente capo area economico-finanziaria b) Resp. non può variare dotazione	Modalità risc. e vers. fuse come disciplina						Per le spese fisse liquidazione coincide con ordinazione	Pag. in carenza di fondi effettuati secondo l'intensità dell'interesse pubbl. al mantenimento	
POTENZA					Solo il resp. del Serv. Fin. sottoscrive ordinativi d'incasso e mandati di pagamento				Solo il resp. del Serv. Fin. sottoscrive ordinativi d'incasso e mandati di pagamento	